



REGOLARIZZAZIONE DEL MANCATO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

Come noto, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge nr.23/2020, il termine di versamento dell'ISI dovuta per l'annualità 2020, in scadenza al 16 marzo 2020, prorogato in prima istanza al 20 marzo 2020 è stato successivamente prorogato al 16 aprile 2020.

Qualora entro il 16 aprile scorso, oltre all'ISI, fossero state erroneamente versate somme a titolo di sanzioni e interessi, si può procedere al recupero delle maggiori somme versate richiedendo il rimborso delle stesse.

Nell'ipotesi che non si fosse ancora proceduto al pagamento totale o parziale dell'ISI dovuta per il 2020, si può procedere alla regolarizzazione del ritardato versamento dell'importo dovuto, beneficiando del Ravvedimento Operoso sulle sanzioni.

Per le imprese con domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo' in Veneto, l'ISI poteva essere versata in unica soluzione entro il 31 Maggio 2020 o in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Maggio; in caso di omesso versamento dell'imposta entro tali termini anche in questo caso si può provvedere al versamento con il ravvedimento operoso, calcolando i giorni di ritardato versamento dal 31 maggio 2020.



L'importo dovuto a titolo di **sanzione** varia a seconda della data in cui si effettua la regolarizzazione rispetto all'originaria scadenza, da calcolarsi come di seguito indicato:

- ✓ **0,1%** al giorno dell'importo non versato se la regolarizzazione avviene **entro 14 giorni** dalla data dell'omissione;
- ✓ **1,5%** dell'importo non versato se la regolarizzazione avviene **dal 15° giorno in poi ma entro 30 giorni** dalla data dell'omissione;
- ✓ **1,67%** dell'importo non versato se la regolarizzazione avviene **dal 31° giorno in poi ma entro 90 giorni** (15 luglio) dalla data dell'omissione;
- ✓ **3,75%** dell'importo non versato se la regolarizzazione avviene **dal 91° giorno in poi ed entro un anno** dalla data dell'omissione;
- ✓ **4,29%** dell'importo non versato se la regolarizzazione avviene **oltre un anno ma entro due anni** dalla data dell'omissione;
- ✓ **5%** dell'importo non versato se la regolarizzazione avviene **oltre due anni** dalla data dell'omissione;

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e al pagamento degli **interessi calcolati al tasso legale** corrente per ogni giorno di ritardo.

Non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui siano già pervenuti al contribuente atti di accertamento o liquidazione o siano già stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione.



Per il ravvedimento il Mod. F24 accise si compilerà indicando i seguenti dati per le n. 3 voci da pagare quali **ISI-INTERESSI- SANZIONE**:

- codice tributo “5123” per l’ISI
- Codice Tributo “5125” per gli interessi legali dovuti
- codice tributo “5144” per la sanzione
- codice Ente “M”
- anno di riferimento “2020”